



*Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili*  
**CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia

**CONSIDERATO** il sensibile incremento di istanze tese ad ottenere l'autorizzazione all'affiancamento di unità navali, provenienti dai canali navigabili interni e ricadenti nel Sistema Idroviario Padano-Veneto, in configurazione "chiatte con spintore", presso i terminal operativi del porto di Venezia, per l'esecuzione di operazioni portuali di trasbordo di colli eccezionali mediante gru di bordo;

**VISTA** la nota prot. 19882 in data 29/07/2020 della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale sono state impartite indicazioni afferenti le modalità di presentazione delle istanze di cui al punto che precede, nonché la documentazione a corredo delle stesse;

**RITENUTO** necessario disciplinare in via permanente la fattispecie in esame, individuando le misure di sicurezza della navigazione da adottare per l'affiancamento delle unità navali e per l'esecuzione delle operazioni portuali;

**RITENUTO** opportuno conferire organicità alle norme generali e di sicurezza che le navi devono osservare durante la permanenza agli accosti del porto di Venezia;

**CONSIDERATA** l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia e la incolumità pubblica in generale, lasciando impregiudicato qualsiasi altro aspetto connesso alla disciplina dell'uso delle aree e del demanio marittimo in ambito portuale;

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTO** il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°175/2009, in data 28/12/2009, come successivamente modificato ed integrato;

**VISTI** gli artt. 30, 62, 65, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 64, 65, 66, 67, 71 e 74 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

**ORDINA**

**Articolo Unico**

L'articolo 19 del "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia approvato con dell'ordinanza n.175 del 28/12/2009, è sostituito dal seguente:

**“ART. 19 - Obblighi e divieti per le navi durante la permanenza agli accosti:**

1) Le navi hanno l'obbligo di:

- a) Effettuare l'ormeggio a regola d'arte con cavi idonei, efficienti ed in numero adeguato, secondo le regole della buona arte marinaresca;
- b) Mantenere sempre ben tesati i cavi di ormeggio, regolandoli a seconda del variare dell'assetto della nave, dell'andamento della marea e del transito di navi nella zona prospiciente l'accosto;
- c) Sospendere le operazioni portuali, qualora creino situazioni di pericolo, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- d) Tenere le ancore in cubia in posizione tale da non creare pericoli, ad eccezione del caso in cui le navi siano ormeggiate perpendicolarmente alle calate (andana);
- e) Garantire l'ascolto radio continuo sul canale VHF 13 (MHz156.650) e 16 (MHz 156.800) per la ricezione di eventuali messaggi di pericolo o di emergenza emanati dalla Capitaneria;
- f) Le navi in rada che trasportano merci pericolose liquide alla rinfusa e che, per qualsiasi motivo, avessero i propulsori inutilizzabili, sono obbligate a farsi assistere da un rimorchiatore di adeguata potenza;
- g) Ormeggiare e sostare solo agli accosti assegnati;
- h) In ore notturne, garantire un'adeguata illuminazione della nave e della zona circostante ad essa – sia lato a terra che lato canale - fermo restando l'obbligo di segnalare gli eventuali ingombri oltre la sagoma della nave;
- i) Le unità navali che, per operazioni portuali, si accostano alle navi ormeggiate alle banchine, devono:
  - I. Almeno 24 h ore prima dell'esecuzione dell'operazione, dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica all'indirizzo e-mail [tecnica.cpvenezia@mit.gov.it](mailto:tecnica.cpvenezia@mit.gov.it), mettendo in copia anche l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale.
  - II. Interporre tra gli scafi in affiancamento idonei parabordi di difesa;
  - III. Accertarsi che la portata delle gru di bordo e delle relative attrezzature per l'imbarco/sollevario del carico (*safety working load*) sia superiore al peso del collo da movimentare e che le medesime siano in perfette condizioni di utilizzo. L'esito di tale verifica dovrà essere annotato sul libro giornale di bordo, prima dell'inizio delle operazioni;
  - IV. Accertarsi che la movimentazione del carico avvenga nel rispetto ed in applicazione dei documenti e manuali di bordo;
  - V. Contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia e la locale stazione Piloti Ch 13/16 VHF, prima di iniziare le operazioni;
  - VI. Sospendere le operazioni in caso di condizioni meteo marine avverse, tali da pregiudicare la sicurezza delle stesse a giudizio del Comandante della nave, o in caso di transito di altre unità navali nel tratto di canale portuale corrispondente all'ormeggio della nave;

2) Alle navi è fatto divieto di:

- a) Effettuare operazioni di pulizia o soffiatura dei fumaioli e delle condutture di scarico;

- b) Ammainare i mezzi di salvataggio ed occupare specchi acquei portuali con zattere, distanziatori, stabilizzatori e con altre attrezzature, se non previa autorizzazione della Capitaneria di porto;
- c) Tenere sporgenze di bordo (gru, scale, pennoni o altre attrezzature), durante il transito di altre unità navali nel tratto di canale interessato: in tale ultimo caso il comando della nave deve essere nelle condizioni di riportare immediatamente le sporgenze di bordo entro la sagoma della nave;
- d) Ormeggiare alle strutture di illuminazione, di segnalamento marittimo portuale ed alle briccole delimitanti i canali marittimi portuali;
- e) Eseguire lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate in porto ovvero ancorate in rada che limitino l'efficienza dei servizi di bordo, pregiudicando la sicurezza della nave, della sicurezza della navigazione in genere e delle operazioni portuali qualora in corso;
- f) Ormeggiare alla banchina Scomenzera, lato Campo di Marte, fatto salvo il possesso di specifica autorizzazione rilasciata dell'Autorità Portuale di Venezia ovvero in virtù di atti di concessione demaniale;
- g) Sostare anche temporaneamente ed ormeggiare nello specchio acqueo destinato, in modo diretto ed esclusivo, alle imbarcazioni di servizio appartenenti al Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia, di mq 78 (m. 6 di lunghezza per m.13 di profondità) in canale della Giudecca antistante l'Ufficio Operativo del Gruppo, sito in Zattere n° 1510 di Venezia;
- h) Accostare ai pontili e alle cavane in concessione al servizio di trasporto pubblico di linea ubicate nei canali marittimi, ad eccezione delle unità navali delle forze di Polizia e di delle unità in possesso di specifica autorizzazione al trasporto di soggetti diversamente abili. Queste ultime potranno accostare ai citati accosti esclusivamente per il tempo necessario allo sbarco/imbarco di passeggeri solo se, a giudizio del conduttore, sussistano le condizioni di sicurezza anche in considerazione del traffico insistente in loco;
- i) Ormeggiare e sostare nello specchio acqueo delimitato dalle fondamenta delle Zattere e dal pontile "Zattere ex Adriatica" lato Est, in quanto riservato ai mezzi nautici della Corpo delle Capitanerie di porto. La sosta nello specchio acqueo citato è consentita ai natanti di servizio di altre Pubbliche Amministrazioni, con personale a bordo e con l'obbligo di lasciare libero l'ormeggio a richiesta;
- j) Ormeggiare agli attracchi antistanti la sede della Direzione Marittima di Venezia, sita in San Marco 1324/A, compresi fra i pontili del trasporto pubblico denominati "fermata Vallarosso" e "fermata Giardinetti", poiché riservati mezzi navali della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera. È altresì vietata la sosta inoperosa nel relativo specchio acqueo. L'ormeggio e la sosta ai citati attracchi sono consentiti alle unità di servizio delle altre Pubbliche Amministrazioni, di volta in volta autorizzate previa chiamata VHF alla Sala Operativa della Capitaneria. Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico possono accostarsi temporaneamente alla scaletta di accesso alla fondamenta, posta dinnanzi all'entrata della Direzione Marittima, per consentire esclusivamente la salita/discesa dei passeggeri.
- k) Ormeggiare e sostare nella cavana utilizzata dalla USSL n. 3 Serenissima per il servizio di trasporto malati ed ubicata sulla sponda meridionale dell'Isola nova del Tronchetto, ad eccezione dei mezzi nautici delle forze di Polizia, per il tempo strettamente necessario a compiere operazioni inerenti il proprio servizio."

Restano inalterate le altre disposizioni del “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°175/2009, in data 28/12/2009, come successivamente modificato ed integrato”.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI**  
*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*